



Città di Paola

(Prov. di Cosenza)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PRESIDENTE E MEMBRI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DI PAOLA

SINDACO E ASSESSORE AL BILANCIO

RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

S E D E

S.E. IL PREFETTO DI COSENZA

e.p.c. CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO

Via F. Crispi, 19 - 88100 Catanzaro

Prot. n. 17454 DOC 23.10.2012

Oggetto : Segnalazioni in ordine alla situazione finanziaria dell'ente.

Si richiama la precedente nota del 4.10.2012 che si allega con la quale si segnalava , tra l'altro, che non risulta predisposta né adottato lo schema di bilancio annuale di previsione anno 2012 e della relazione previsionale e programmatica di cui all'artt. 170 e successivi del d. lgs 267/00 .

Con la citata nota si evidenziavano diverse segnalazioni a seguito ed a fronte della nota del Sindaco con la quale lo stesso Sindaco "rilevava una situazione di grave criticità economico finanziaria e l'intenzione dell'amministrazione di dichiarare il dissesto finanziario, invitando (il Sindaco) al Collegio dei Revisori dei Conti di Paola a fornire la relazione che ne analizza le cause per come prescritto dal successivo art. 246 del d.lgs 267/00".

Con la presente in riferimento alle relazioni finanziarie e ulteriore ultima relazione finanziaria integrativa a chiarimento di alcuni punti datata 17.10.2012 ed al sottoscritto pervenuta via fax presso altro comune in servizio in data 19.10.2012;



PAOLA

www.comune.paola.cs.it info@comune.paola.cs.it 1



Handwritten signature

Ritento, doveroso dal suddetto ricevimento, esprimermi con la massima speditezza in merito, ex competenza art. 97 e per il coinvolgimento ai sensi della nuova formulazione dell'art. 147 quinquies (art. 3, comma 1, lettera d), decreto-legge n. 174 del 2012), non disponendo di ulteriore tempo, in quanto già avvenuta la convocazione in data 18.10.2012 della conferenza capi gruppo per il consiglio comunale;

Con la presente si intendono ribadire quanto alla nota del 4. 10.2012 e precisare ancora le presenti segnalazioni:

A) con riguardo alle relazioni finanziarie tutte (compresa quella ultima a chiarimento di alcuni punti della precedente) non risulta documentato, conformemente al disposto normativo in materia (art. 193 e 194 d.lgs 267/00) - "ai fini di una corretta ricognizione degli equilibri di bilancio" - se i dati della gestione facciano prevedere o meno un disavanzo di amministrazione.

Allo stesso modo, non risultano certificati ovvero documentati e relazionati i debiti fuori bilancio classificandoli in modo distinto secondo le rispettive fattispecie previste dalla lettera a) ad e) dall'art. 194 del d.lgs 267/00.

Tanto assume rilevanza al fine di accertare se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e quindi a ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente; assume rilevanza, quindi, riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL ovvero necessario accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento; accertare, conseguentemente, se vi sia una parte del debito non sorretta da entrambi questi presupposti, e dunque non riconoscibile (per la quale, ai sensi dell'art. 191 comma 4 del TUEL, il rapporto obbligatorio intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la prestazione in favore dell'ente.

/E' utile ricordare che possono rientrare nella massa debitoria ai sensi dell'articolo 254 comma 3 del TUEL:

- a) i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;*
- b) i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2;*
- c) i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7 stesso art. (che rinvia al comma 3 quindi ai casi della lettera a e b)*

*Che ai sensi dell'art. 244 del TUEL si ha stato di dissesto finanziario se l'ente non può garantire l'assolvimento delle funzioni e dei servizi indispensabili ovvero esistono nei confronti dell'ente locale **crediti liquidi ed esigibili di terzi** cui non si possa fare validamente fronte con le modalità di cui all'articolo 193, nonché con le modalità di cui all'articolo 194 per le fattispecie ivi previste/.*

In particolare e più precisamente risultano nelle relazioni finanziarie inseriti una quantità di importo sotto la voce " debiti fuori bilancio comunicati dagli uffici" euro **4.465.374.86**, ma non risulta per gli stessi documentato, certificato le ragioni del credito e relionato espressamente finanziariamente in quale tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL ricondurli, appunto per potere legittimamente ricondurre le relative obbligazioni all'interno della contabilità dell'ente, per quanto sopra chiarito A).



Inoltre risultano riportati nelle relazioni finanziarie un importo di euro 1.603.725,14 con la voce " debiti risultanti agli atti di ufficio" , ma non sembranti definiti quanto all'esigibilità e liquidità; di questo importo, infatti, per come riferito nella relazione finanziaria (pag. 6) euro **667.943,15 per contenzioso non ancora definito** ed **309.910,05 ancora da definire o chiarire con L'UTC**.

Inoltre risulta nella relazione un totale spese di **175.890,10** che per come riportato nella relazione finanziaria provengono da determinazioni assunte dai responsabili con capitoli di spesa incapienti (sicchè non risulterebbe chiarito in ordine alla esistenza giuridica o meno delle determinazioni che qualora adottate prive dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, cioè prive del visto di esecutività , sarebbero affette dal grave vizio di nullità dell'atto e, prive di effetto, non se ne sarebbe potuta dare esecuzione).

Inoltre risulta nella relazione finanziaria un importo di euro **512.326,10** che per come riportato nella relazione " derivanti da atti di giunta cui non ha fatto seguito l'impegno di spesa perché a due determinazioni di impegno di spesa con parere sfavorevole contabile (quindi atti nulli senza il visto di esecutività) non hanno avuto esecuzione. (vale quanto sopra precisato in ordine all'atto nullo che non può essere portato ad esecuzione ancora di più in tale fattispecie in cui la relazione finanziaria dice espressamente che non hanno avuto esecuzione).

Inoltre risulta nella relazione finanziaria un importo di euro **592.821,21** per atti di citazione di prima udienza (quindi contenzioso in corso non definito quanto ad esigibilità e liquidità ovvero le ragioni del credito)

Non sembra in sostanza si sia data una corretta o attendibile rilevazione dei fatti di gestione al fine di ricondurre l'obbligazione all'interno della contabilità dell'ente e quindi di riscontrare e dimostrare che il debito rientra in una delle fattispecie tipizzate dall'art. 194 del TUEL ed di accertare e documentare puntualmente se ed in che misura sussistano i presupposti dell'utilità e dell'arricchimento; non sembra, più precisamente, si sia data adeguata espressa certificazione e relazione in ordine all'acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

B). Non risulta, inoltre, anche in tale fase, una operazione straordinaria di riaccertamento straordinario dei residui anche in una fase successiva al conto consuntivo, che avrebbe potuto eventualmente constatare e rivedere in ordine :

- "alla eventuale effettiva inattendibilità dei residui attivi riferiti alle entrate tributarie; sulla effettività e dubbia esigibilità dei ruoli che ne potessero giustificare le effettive ragioni del credito e titolo giuridico; alla verifica di conseguente assenza di una adeguata azione nell'emissione di ruoli coattivi e concreta azione esecutiva di recupero per la loro riscossione".

Quanto ai residui, a riguardo, si rileva che nelle relazioni finanziarie nella massa debitoria sono riportati diversi importi definiti dallo stesso responsabile finanziario "residui passivi" e precisamente 3.625.738,54 (indicati nella pagina unica della relazione integrativa di chiarimento della voce debiti 4.252,471,78 a pag 9 della precedente relazione) + 4.256.354,75 rimasti sempre a pag. 9 + 7.796.046,91 ; questi se sono residui (per come definiti tale nella relazione finanziaria) dovrebbero allora considerarsi già contabilizzati con il conto consuntivo chiusosi con un avanzo di amministrazione pari ad euro 2.470.414,63 con il parere favorevole del collegio dei revisori dei conti.

- C) Non risulta relazionata una analisi sulla eventuale disponibilità dei beni disponibili ricadenti nel territorio non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali ai fini di una possibile finanziabilità dei debiti con proventi derivanti da alienazioni di patrimonio disponibile, ai sensi dell'art. 193, comma 3, del TUOEL .
- D) Non risulta fornita, per come richiesto sempre dalla nota del Sindaco, una dettagliata relazione di revisione economico finanziaria che analizza le cause del dissesto del Comune di Paola, ai sensi dell'art. 244, da allegare alla deliberazione stessa che dichiara il dissesto, per come prescritta dall'art. 246 del d.lgs 267/00 (e' superfluo precisare che tale relazione revisionale , ancor più perché appositamente richiesta dal Sindaco, dovrebbe formarsi sulla base delle visite e sopralluoghi continui e sulla base dell'esame dettagliato della situazione e della documentazione e dati contabili e finanziari presso lo stesso Settore finanziario, ovvero sulla base di documentazioni contabili ufficiali da reperite e messe a disposizione del settore finanziario e ciò anche nell'ambito delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile) quale presupponente ai fini della adozione degli adempimenti dell'ente e che peraltro deve essere allegata all'atto dichiarazione consiliare di dissesto da inviare entro 5 giorni al Ministero), ai sensi dell'art. 246 del TUEL.


Quanto alle ipotesi di equilibrio.

- A) Non risulta analizzata e messa in atto relazionando e prospettando tecnicamente e contabilmente per iscritto in merito a soluzioni di possibili riequilibri finanziari tenuto conto di quanto sopra segnalato e se possibile dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione analizzando anche l'inserimento in bilancio dell'IMU ex ICI da PSC approvato e per le cui aree determinati in consiglio anche i valori, posto che la Corte dei Conti conferma la sufficienza dell'inserimento di un'area nel PSC per qualificarne il presupposto impositivo tra le aree edificabili, per come D. Lgs. 504/92 e art. 36, comma 2 della legge 4 agosto 2006 n° 248 "norma di interpretazione autentica".
- B) Non risulta attivata ed analizzata relazionando e prospettando tecnicamente e contabilmente per iscritto in merito soluzioni di possibili equilibri attraverso la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'art. 243 bis e seguenti (*articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera r), decreto-legge n. 174 del 2012*).

La presente, viene resa agli atti del Consiglio Comunale e conferenza capi gruppo, con la stessa trasmissione al Presidente del Consiglio e trasmessa, all'uopo, ai sensi dell'art. 38 c. 1 D.P.R.445/00, essendo al momento impedito di partecipare alla conferenza come da richiesta congedo trasmessa stesso mezzo.

Della presente sarà data trasmissione nei modi di legge ai restanti Organi indirizzati.

Con osservanza, Li 22.10.2012



IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. BRUNO ROSASPINA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Bruno Rosaspina".

